COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

C.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CACCIATORE**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1219

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1220

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803) 1220

PRESIDENTE 1220, 1221

GUIDI 1220

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 1222

MANNIRONI 1222

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore GENCO ed altri: Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4491) 1222

PRESIDENTE . . 1222, 1224, 1225, 1226, 1227

AMATUCCI 1224, 1225, 1227

PAG.

DE FLORIO 1224

GALDO 1225, 1226

MANNIRONI, *Relatore* 1222, 1225

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1225

PALAZZOLO 1224

RICCIO 1226

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

AMATUCCI ed altri: Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali (3672) 1227

PRESIDENTE 1227, 1229

MANNIRONI, *Relatore* 1227

La seduta comincia alle 17,35.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bisantis, Bova, Dell'Andro e Valiante sono in congedo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Berlinguer Mario è sostituito per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, dal deputato Fortuna.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli, Berlinguer Mario, Fortuna e Guerrini Giorgio: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Come gli onorevoli deputati ricorderanno, il Governo, in un primo tempo, presentò un testo sostitutivo di tutto l'articolo unico della proposta di legge in discussione, che era così formulato:

« Tra gli articoli 77 e 78 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente articolo 77-*bis*:

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente Procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del verbale di consegna del bambino o del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.

« Il Procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità seconda parte dell'articolo 69.

« Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione dell'esatto luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.

« Qualora anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data di nascita, viene, nei congrui casi, indicato come giorno di nascita il 1°, il 15° o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie.

« Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale ».

Nella scorsa seduta, il Governo ha sostituito questo suo testo con il seguente nuovo articolo unico:

« Dopo l'articolo 77 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-*bis*:

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.

« Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità della seconda parte dell'articolo 69.

« Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione dell'esatto luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.

« Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene, nei congrui casi, indicato come giorno di nascita il 1°, il 15° o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie.

« Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.

« Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonché negli altri atti dello stato civile, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

« Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.

« Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

GUIDI. Signor Presidente, desidero intervenire soltanto per provocare, se possibile, una riflessione del Governo sul nuovo testo presentato ed anche per preannunciare alcuni emendamenti del nostro gruppo al nuovo articolo unico.

Noi riteniamo, signor Presidente, che la impostazione data dal Governo alle norme contenute nell'articolo unico crei un precedente che abbiamo sempre combattuto cioè quello di trasferire atti amministrativi alla autorità giudiziaria.

Non vi è dubbio che questa sentenza o ordinanza, o quale altra forma avrà questa decisione del magistrato, abbia il contenuto di un atto amministrativo. Infatti questo stesso atto finora è stato redatto sempre dall'ufficiale di stato civile.

Ora, fino a quando questa nuova legge non entrerà in vigore, la disciplina dell'atto sarà quella amministrativa. Non appena questa legge sarà applicata interverrà il giudice con un proprio atto il cui contenuto, però, sarà ancora e sempre quello di un atto amministrativo.

Questa soluzione mi stupisce, in quanto mi era sembrato di comprendere che si era intenzionati ad alleggerire l'autorità giudiziaria di tutta una serie di atti che, indubbiamente, avevano carattere giurisdizionale, trasformandoli in atti amministrativi.

Oltre a questa considerazione, non ci convincono alcuni singoli punti specifici. Si dice che con questo nuovo sistema il giudice fornirebbe una maggiore garanzia nella compilazione di questo genere di atti; però, se ci rifacciamo alle funzioni dell'ufficiale di stato civile, ci accorgiamo che, in base alla legge del 1939, questo stesso ufficiale interviene in atti molto importanti, forse anche più di questo. Non si comprende quindi come, di fronte ad una operazione che potremmo definire di fotografia di una determinata situazione, debbano sorgere degli scrupoli per cui si arriva a dubitare che la verbalizzazione effettuata dall'ufficiale di stato civile dia delle sufficienti garanzie.

Non dimentichiamo, d'altro lato, che in materia di stato civile l'autorità giudiziaria è intervenuta soltanto quando vi erano delle controversie e quando occorreva attuare uno specifico accertamento.

Per questo, riteniamo che la soluzione contenuta nel nuovo testo proposto dal Governo non sia idonea; preferiremmo restare nell'ambito della sistematica, salvo modificazioni, della originaria proposta del collega Martuscelli.

Inoltre le nostre preoccupazioni – vengo alla parte sostanziale di quello che saranno i nostri emendamenti – discendono dalla possibilità di avere notizia di questi atti. Praticamente, ai sensi della norma transitoria, si dovrebbe procedere con annotazione da parte dell'ufficiale di stato civile, mentre per i nuovi atti si dovrebbe procedere con sentenza. La nostra preoccupazione è che per le annotazioni si possa avere, come in effetti si può, notizia delle stesse, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. L'articolo 185 della legge n. 1238 del 1939 prevede questa possibilità. Infatti esso dice: « Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta, la quale deve essere preventivamente autorizzata dal procuratore della Repubblica ». Segue, poi, un secondo comma che parla del contenuto dell'estratto per copia integrale.

Non c'è dubbio che l'annotazione deve comparire sull'atto originale e, perciò, sarebbe possibile averne notizia, sia pure con apposita autorizzazione. Dal momento che il nostro intento è proprio quello di far sì che queste notizie non vengano rese pubbliche non sembra che nelle norme proposte dal Governo esista una sufficiente garanzia.

Riteniamo, quindi, che i diritti della persona interessata siano meglio tutelati quando non è possibile aver notizia delle annotazioni. In realtà non si tratta di prevenire la possibilità di matrimoni incestuosi, perché da quella annotazione si viene a sapere soltanto che il bimbo è stato trovato nel tale giorno, nel tale luogo. Però, permettendo che dell'annotazione sia data notizia significherebbe solamente rendere pubblica l'origine di esposti di queste persone.

Credo perciò che questa obiezione e questa conseguenza dovrebbero far riflettere tutti noi.

Una analoga preoccupazione, signor Presidente, esiste per il particolare tipo di formazione dell'atto, attraverso sentenza.

Se dovesse essere consentito – com'è consentito dalla legge sullo stato civile – venire a sapere che l'atto di nascita è stato formato attraverso sentenza o un atto del giudice, poiché questa formazione è anomala, con ciò stesso si verrebbe a conoscere l'origine della persona per la quale si rilascia l'atto.

Queste due considerazioni ci fanno propendere, lo ripeto, per la formazione dell'atto di nascita in un unico modo, anche per gli esposti.

Comunque, in via subordinata, chiediamo che dell'annotazione della sentenza o atto del giudice non si dia notizia negli estratti integrali che vengono rilasciati.

Questo lo spirito dei nostri emendamenti. Vorremmo che il Governo li meditasse e ci rispondesse, in merito, nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Guidi, Re Giuseppina, Bavetta, Sforza, Coc-

cia e De Florio hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo l'articolo 77 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-bis:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonché negli altri atti dello stato civile, le persone che si trovano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

« Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita delle persone ».

In subordinata propongono:

« Aggiungere alla fine dell'articolo 185 della legge 9 luglio 1939, n. 1238, le seguenti parole:

« Delle annotazioni o delle sentenze di cui al comma primo e al numero 2) del secondo comma non potrà essere data notizia ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione di questa proposta di legge è rinviato ad altra seduta in modo da dare tempo, al Governo di esaminare i nuovi emendamenti.

(*Così rimane stabilito*).

Inversione dell'ordine del giorno.

MANNIRONI. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge di iniziativa dei senatori Genco ed altri, n. 4491.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (4491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Genco, Berlingieri, Jannuzzi, Lepore e Macaggi: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense » già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Prima di dare la parola al Relatore, desidero far presente ai colleghi che, prendendo atto del voto unanime di qualche giorno fa, ho preso contatto con la Presidenza della Camera affinché alla ripresa dei lavori venga posta all'ordine del giorno la riforma del codice di procedura penale. Questa sera, poi, sarò ricevuto dal Presidente Saragat al quale riferirò sullo stato della trattazione del codice di procedura penale e, di conseguenza, ad un dato momento, pregherò il vice presidente Cacciatore di presiedere in mia vece questa riunione.

Il Relatore, onorevole Mannironi ha facoltà di svolgere la relazione.

MANNIRONI, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame ha tre principali finalità: la prima, quella di consentire ad alcune vedove e superstiti di avvocati di presentare domanda di pensione per cui una ristrettissima categoria potrà rimediare ad una omissione che, finora, aveva fatto perdere a questi interessati il diritto alla pensione.

Infatti l'articolo 7 della legge n. 798 del 1965 prevedeva che fosse accordata la pensione ai superstiti di avvocati e di procuratori iscritti alla cassa nazionale, a condizione che la domanda venisse fatta entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della legge; il termine scadeva alla fine del mese di luglio del 1966. La proposta di legge, che abbiamo al nostro esame, considerando che una parte degli aventi diritto non aveva fatto la domanda entro i termini stabiliti, tende a fissare un nuovo termine.

Ritengo che questa proposta sia ragionevole e che meriti di essere approvata, così come ha già fatto il Senato anche perché il maggiore onere che da questa riapertura di termini deriverà alla Cassa di previdenza degli avvocati non è tale da destare preoccupazioni.

La seconda finalità di questa proposta di legge è quella di aiutare un gruppo di avvocati anziani che non hanno effettuato il riscatto delle annualità nel termine fissato dall'articolo 5 della legge vigente. Questo articolo stabilisce che la pensione può essere concessa a tutta una categoria di avvocati, dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e al compimento del 65° anno di età oppure dopo 25 anni e non meno di 65 anni di età se alla data di entrata in vigore della legge n. 6 del 1952, l'iscritto aveva compiuto i 30 ma non i 40 anni di età e, infine, dopo 20 anni di iscri-

zione con non meno di 65 anni di età se, sempre alla entrata in vigore della legge, l'iscritto aveva compiuto il 40° anno di età ma non il 50° però sempre con 25 anni di servizio. Tutto ciò poteva ottenersi purché l'iscritto avesse versato alla Cassa un importo di 60 mila lire per ogni anno mancante, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della legge del 1965.

Alcuni avvocati anziani, forse per materiale impossibilità, non hanno presentato domanda nel termine dovuto per cui, allo stato delle cose, sarebbero decaduti dal diritto alla pensione. Ora, al fine di andare incontro a questo esiguo numero di persone, la proposta in esame tende a prolungare, fino al 31 dicembre del 1968, il termine di riscatto delle annualità.

Una terza finalità che la proposta di legge Genco si prefigge è quella di dare una migliore regolamentazione all'assistenza sanitaria che, come è oggi attuata, è da ritenersi lacunosa e insoddisfacente. In particolare, si concede la facoltà di sciegliere tra una gestione autonoma della Cassa e la stipulazione di convenzioni con altri enti di assistenza, come è avvenuto finora.

Ritengo che anche questa disposizione della proposta di legge sia da accogliere, perché considero utile accordare una precisa autonomia alla Cassa di previdenza degli avvocati, tanto più che la deliberazione con cui la Cassa dovrebbe scegliere il tipo di gestione è sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, che ha il potere di controllare le decisioni degli amministratori della Cassa.

La proposta di legge Genco conteneva anche un articolo 8 che il Senato non ha approvato. Il testo di questo articolo era del seguente tenore:

« Al fine di consentire agli attuali amministratori della Cassa di completare l'elaborazione già avviata della legge organica sulla previdenza ed assistenza forense, prevista dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, il loro mandato è prorogato di due anni dalla scadenza dello stesso ».

La ragione per cui i proponenti avevano inserito questo articolo nella loro proposta mi sembra abbastanza chiara e per mio conto, meritevole di accoglimento. Ci si è preoccupati che, restando in vigore l'articolo 10 della legge n. 798 (ove è previsto che il Presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti), gli amministratori della Cassa non potessero portare a termine una certa azione programmatica – o programmata – da essi iniziata.

Si è ritenuto che questo potesse costituire un inconveniente; si è rilevato che la rielezione degli amministartori scaduti non costituiva nulla di pericoloso (in tanti altri enti è prevista la rielezione) e che, pertanto, la norma dell'articolo 10 non si giustificava.

Anch'io ritengo che consentire agli amministratori scaduti di continuare la loro attività, almeno per un certo periodo, possa essere utile. La materia della Cassa è molto specializzata, per cui non ci si può improvvisare amministratori.

Anziché modificare *in toto* l'articolo 10, eliminando il divieto della rielezione, la proposta Genco prevede la riconferma per due anni degli attuali amministratori (anziché per l'intero periodo di quattro).

Ritengo, per i motivi esposti, che questo articolo meriti la nostra approvazione, sia pure in una formulazione più schematica e più semplice. Propongo dunque il seguente articolo aggiuntivo:

« Il mandato degli attuali amministratori della Cassa è prorogato di due anni dalla scadenza ».

Non è necessario, a mio avviso, alcun richiamo alla legge n. 798, né occorre – come faceva l'articolo 8 della proposta Genco – spiegare nel testo della legge le ragioni di questa particolare disposizione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CACCIATORE

MANNIRONI, *Relatore*. Le ragioni particolari per le quali si renderebbe se non necessario molto utile il rinnovo del mandato ai vecchi amministratori sono varie.

Questi amministratori debbono portare a termine una certa attività ed un certo programma che consiste nell'ultimare il lavoro già iniziato della compilazione della riforma organica e definitiva della previdenza forense. Inoltre si dovrebbe attuare il passaggio dall'attuale gestione delegata alla gestione diretta dell'assistenza sanitaria ed effettuare la gestione consorziata con le altre casse di liberi professionisti. Questo lavoro, già iniziato, si basa principalmente sui rapporti personali che si sono instaurati tra gli amministratori delle varie casse.

Oltre a ciò dovrebbero portare a termine la gestione consorziata di taluni contributi che sono previsti nella proposta di legge

n. 3672 ; infine dovrebbero portare a termine quell'opera di unione e di fusione di tutte le casse dei liberi professionisti, i quali hanno dato vita ad un comitato permanente che è presieduto dal presidente della cassa forense.

Tutte queste ragioni, mi pare, valgono a spiegare la necessità di prorogare il mandato, almeno per un certo periodo, agli amministratori uscenti.

In Senato la discussione su questo punto fu molto breve e non approfondita; infatti, intervenne un solo senatore, il quale dichiarò di non essere d'accordo.

Ora, mi pare che le ragioni che sono state addotte, non siano tali da giustificare la soppressioni di questo articolo; perciò, concludendo la mia relazione, propongo agli onorevoli colleghi di accogliere l'emendamento che presento e che riguarda la proroga dell'incarico, sia pure temporaneo, agli amministratori uscenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PALAZZOLO. Signor Presidente, ricordo che, a suo tempo, quando discutemmo la legge 5 luglio 1965, n. 798, io stesso proposi l'articolo con cui si stabiliva che non erano immediatamente rieleggibili gli amministratori della cassa perché questa era amministrata malissimo e si era cristallizzata una situazione per cui un avvocato percepiva una pensione di 27 mila lire all'anno.

Oggi questa situazione non esiste più in quanto, attualmente, l'amministrazione della cassa merita ogni elogio ed è bene che continui l'opera che ha iniziato.

I problemi, attualmente sul tappeto, sono conosciuti dagli amministratori in carica. Pertanto è evidente la necessità della proroga di due anni anche perché l'avvocato Cappi ha dimostrato di essere un uomo di prim'ordine ed è stato nominato presidente del Comitato costituito in difesa delle libere professioni.

Sono, quindi, favorevole all'accoglimento dell'articolo aggiuntivo proposto dal collega Mannironi e sono convinto che il Senato lo approverà perché vari senatori hanno affermato che in quella sede la questione, data la rapidità della discussione, è sfuggita.

AMATUCCI. Allo scopo di chiarirci le idee e di evitare confusione è necessario precisare che la proposta del senatore Genco ed altri riguarda l'estensione della pensione indiretta, già prevista dall'articolo 7 della legge del 25 febbraio 1963, ai superstiti, aventi diritto, degli avvocati e dei procuratori morti anteriormente all'entrata in vigore della legge; contiene, inoltre, la proroga dei termini per il riscatto delle annualità mancanti ai fini del conseguimento della pensione.

Come ha fatto rilevare il collega Mannironi, esisteva il termine di un anno entro il quale si sarebbe dovuto esercitare il riscatto, pagando per ogni anno e per un periodo di dieci anni, la somma di sessantamila lire. Nonostante questa legge fosse rivolta a favore di uomini esperti di diritto e soprattutto nell'interpretazione delle leggi, molti hanno creduto che il termine non decorresse dall'entrata in vigore della legge, ma dalla comunicazione che avrebbe dovuto fare la Cassa invitandoli ad esercitare il diritto di riscatto. È, così, accaduto che molti colleghi, pur aventi diritto, sono rimasti privi di pensione. La proposta di legge Genco, praticamente, non fa che prorogare fino al dicembre 1968 il termine entro il quale esercitare il riscatto.

Si tratta quindi, nel complesso, d'un provvedimento che migliora la disciplina del servizio sanitario e di assistenza, specialmente per quanto riguarda le categorie cui accennavo poco fa.

La proposta del relatore Mannironi di prorogare il termine del mandato degli attuali amministratori della Cassa per altri due anni corrisponde, effettivamente, ad una necessità vitale. Dobbiamo riconoscere che gli attuali dirigenti della Cassa nazionale – sia pure per contatti personali, per contatti umani, per ragioni di stima reciproca – stanno svolgendo una importante attività; se a questo punto venissero nominati dei nuovi amministratori, questi si troverebbero in una situazione di fatto completamente nuova; da ciò potrebbe derivare un grave pregiudizio degli interessi della categoria degli avvocati, non solo, ma anche di quella dei commercialisti.

Ecco perché, signor Presidente, esprimendo parere favorevole all'accoglimento della proposta Genco, mi dichiaro altresì favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

DE FLORIO. La proposta di legge in esame, nel corso di questa discussione, ha subito una decantazione tale per cui credo che tutti siano d'accordo sulla sostanza ed anche sull'emendamento proposto dal relatore.

Ai fini del buon andamento dei nostri lavori, nel dichiararci favorevoli alla proposta Genco ed all'emendamento presentato dal relatore, noi le chiediamo, signor Presidente, di dichiarare chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere il mio pensiero sull'opportunità di non chiudere la discussione generale sulla proposta Genco.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'articolo 5 di questa proposta di legge che, se approvato, ci porterà a meditare sull'emendamento presentato dal relatore perché, allora, la questione dell'assistenza acquisterà un'importanza veramente straordinaria e non sappiamo, perciò, se sarà possibile lasciare la gestione della Cassa agli attuali amministratori.

MANNIRONI, *Relatore:* Sono d'accordo sulla proposta che è stata avanzata dal collega De Florio, nel senso che è opportuno che la Commissione faccia di tutto per esaurire la discussione sulla proposta di legge Genco.

La ragione dell'urgenza è determinata dal fatto che il 31 dicembre prossimo venturo scade la convenzione che la Cassa ha fatto con l'E.N.P.D.E.P.; pertanto, se approvassimo questa sera i singoli articoli, il provvedimento potrebbe diventare definitivo entro la fine del mese e non si costringerebbe la Cassa a rinnovare il contratto con l'ENPDEP.

Ho voluto precisare questo, signor Presidente, solo a titolo di chiarimento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo, relativamente alla proposta Genco, ha alcune perplessità che non significano però un orientamento contrario ma, semplicemente, un minimo di approfondimento delle singole norme, specie in relazione all'atteggiamento di altri ministeri che hanno espresso delle riserve.

Per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia in particolare, posso anticipare fin da ora che, proprio sul punto relativo alla gestione diretta del servizio sanitario, il Ministero ha delle notevolissime perplessità. A tutto questo si deve aggiungere l'emendamento annunciato questa sera dal relatore che, indubbiamente, merita apprezzamento ma che proprio per questo richiede un ulteriore approfondimento.

Dovrei, quindi, chiedere alla cortesia dei Commissari di voler rinviare il seguito della discussione della proposta Genco.

Posso, peraltro, assicurare che il Governo è pronto ad affrontare ed a portare a termine l'esame della proposta di legge del collega Amatucci.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione dei colleghi sull'articolo 5 della proposta di legge in esame. Possiamo noi imporre agli avvocati l'obbligatorietà di una iscrizione? Questa, stando all'articolo 5, è obbligatoria per coloro che fruiscono di pensione.

AMATUCCI. Nell'articolo si afferma che sono obbligatoriamente iscritti alla assistenza sanitaria tutti gli iscritti alla Cassa e gli avvocati e i procuratori che fruiscono della pensione...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo tener presente che non sappiamo quale sarà la spesa. Si dice, infatti, che ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede con un contributo personale annuo che sarà fissato dal comitato dei delegati. Questo contributo obbligatorio potrebbe incidere in maniera notevole sull'ammontare della pensione che attualmente percepiscono gli avvocati.

AMATUCCI. Attualmente gli iscritti versano soltanto 20 mila lire all'anno, mentre le altre 40 sono versate dalla Cassa.

GALDO. L'onorevole Sottosegretario ci ha espresso la riserva del Ministero di grazia e giustizia; ora, se la riserva dovesse essere solo questa, come mi auguro, mi pare che potrebbe essere facilmente superabile.

Non nego che io stesso sono un po' perplesso di fronte alla opportunità di una gestione diretta di un servizio così delicato ed importante come quello dell'assistenza sanitaria, che richiede una certa specializzazione ed una certa esperienza. Però, l'articolo 4 non concede questa autorizzazione semplicemente, ma riserva al Ministero la facoltà di approvare o meno il passaggio alla gestione diretta. Di conseguenza il passaggio si potrà avere soltanto se la Cassa sarà in grado di dare la dimostrazione di essere in possesso di tutti i requisiti.

Rimarrebbe, invero, un effetto positivo della legge, perché nelle trattative con i vari istituti il poter far valere la facoltà di organizzare un servizio autonomo può portare ad un abbassamento del contributo che deve essere versato.

Per quanto riguarda le osservazioni dello onorevole Presidente, ritengo che se questa assistenza la si lascia alla volontà degli avvocati, si corre il rischio di non poter fare alcun programma di spesa, non avendo la possibilità di conoscere il numero degli iscritti alla Cassa. O si prevede l'iscrizione obbligatoria alla Cassa, oppure si deve consentire agli iscritti di recedere, anche dopo un solo anno dall'iscrizione. Non c'è quindi alcuna possibilità di gestire un servizio di questa specie; non esistono casse semplicemente volontarie perché tutte, necessariamente, sono legate per lo meno ad un minimo numero di

iscritti. Ai superstiti è lasciata la facoltà di scelta, ma questo è giusto, perché il superstite può essere, ad esempio, minore, che sta per cominciare una professione o assumere un impiego per il quale avrà un'altra cassa, e che quindi non potrà servirsi anche di quella cui partecipava il genitore defunto.

Per quanto riguarda la preoccupazione relativa al costo, l'esperienza dimostra che lo onere è sempre bene accolto dagli interessati; è per questo che si ricorre a tali forme di assistenza. Oggi, su una pensione di sessantamila lire mensili, si versa un contributo annuo di ventimila lire, pari a circa millesettecento o milleottocento lire al mese.

Avrei invece qualche perplessità in ordine all'emendamento proposto dal relatore Mannironi. Dico subito che la legge merita di essere approvata, e che ritengo si debba aderire alla richiesta del Governo, che ha avuto un ripensamento, tanto più che entro i termini dell'anno non ci rientreremo ugualmente. Ma la nostra adesione è condizionata dalla certezza dell'adesione anche del Senato, perché non possiamo dimenticare che il Senato aveva respinto l'articolo in questione. È vero che, stando a quel che si dice, lo ha fatto con scarsa meditazione; ma resta il fatto che torniamo a proporre un articolo che il Senato aveva bocciato.

Se fra i rispettivi gruppi dei due rami del Parlamento esistesse un accordo a questo proposito, potremmo approvare tranquillamente l'emendamento però, allora, riterrei che la cosa meriterebbe di essere maggiormente approfondita. Ho sentito dal relatore un'osservazione che mi ha persuaso: l'amministrazione di una cassa richiede anche conoscenze ed esperienze tecniche. Se questo è vero, non lo è solamente per quelli che sono oggi gli amministratori che stanno per esaurire il loro mandato: lo sarà anche per gli amministratori che succederanno a questi. Ora, poiché l'emendamento Mannironi si riferisce solamente agli amministratori attualmente in carica, per quelli futuri rimarrebbe in vigore la norma dell'articolo 10 della legge del 1965, che limita il mandato a quattro anni prescrivendo la non rieleggibilità immediata degli amministratori scaduti.

Ora, poiché si pone questo problema, potremmo dargli un'altra soluzione. Non sono dell'avviso che la giusta soluzione sia quella di consentire la rielezione, perché quelle incrostazioni che sono state qui denunciate (non so se giustamente o no: lascio la responsabilità in proposito all'amico onorevole Palazzolo, che certo è documentato al riguardo) credo si possano verificare. A mio avviso, occorrerebbe invece prevedere, in generale, una durata più lunga del consiglio di amministrazione togliendo all'emendamento proposto dal relatore quel carattere, certamente antipatico, di norma diretta unicamente a questo consiglio di amministrazione per prolungare il mandato, sia pure ai fini che sono stati qui enunciati e che sono certamente validissimi.

Se, quindi, modificassimo la legge nel senso di portare a sei anni la durata dell'incarico del consiglio di amministrazione, daremmo ugualmente agli amministratori attuali il diritto di restare in carica altri due anni, ma toglieremmo alla norma quell'antipatico aspetto di legge *ad personam*.

Si potrebbe obiettare: ma, intanto, in questi due anni che concediamo in più, noi prendiamo tempo; la riforma dell'articolo 10 la faremo in seguito. Io dico invece: facciamola adesso; se, poi, vorremo apportare ulteriori modifiche potremo sempre farlo.

Una norma generale, ripeto, sarebbe anche più opportuna, più giusta e, direi, più ossequiosa nei confronti dello stesso consiglio che per primo se ne viene a giovare...

PRESIDENTE. Sei anni è troppo !...

GALDO. È quanto il relatore Mannironi ha proposto per gli attuali amministratori. D'altra parte, se il consiglio in carica non è efficiente, lo si può sempre revocare.

RICCIO. Rispetto le perplessità del Governo, espresse per bocca del nostro sottosegretario ed intervengo soltanto per portare argomenti in modo che il Governo possa superare queste sue perplessità al più presto.

Ritengo che la proposta di legge Genco debba essere approvata, ed anche al più presto, data la scadenza di quell'accordo cui si è fatto cenno.

Quanto all'obbligatorietà dell'assistenza, credo che non possano esistere perplessità: se la affermiamo per i pensionati credo che sarebbe opportuno stabilirla anche per i non pensionati. Ma per i pensionati penso sia addirittura doveroso, soprattutto per le condizioni in cui si trova oggi la classe forense. Non voglio fare discriminazioni tra la situazione nel Mezzogiorno e quella in altre zone d'Italia; desidero solo richiamare l'attenzione dei colleghi su queste condzioni che il nostro Presidente conosce, e conosce bene.

D'altra parte, onorevole Presidente, esiste o no un principio di obbligatorietà per alcune categorie di lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti e gli artigiani ? E perché non lo si può allora affermare anche per i professionisti autonomi ?

Penso che questo principio vada affermato, soprattutto dal momento che lo Stato italiano (almeno, così crediamo tutti) si è posto sulla via della universalizzazione della sicurezza e l'assistenza malattia rientra in pieno nel quadro generale della sicurezza del cittadino lavoratore. È, quindi, opportuno accogliere questo principio, inquadrandolo tra gli aspetti della solidarietà dello Stato verso questa benemerita categoria di professionisti, che hanno un loro peso anche sul terreno morale del nostro paese, perché l'avvocatura d'Italia è quella che sempre ha sostenuto i valori della libertà in ogni momento e lo Stato dev'essere solidale verso questa categoria. Ciò vale sul terreno pratico dell'assistenza di questi nostri colleghi anziani, i quali purtroppo, al tramonto della loro vita non sempre sono sostenuti da un effetto familiare e, quindi, è opportuno che si faccia sentire l'affetto della società, di quella società cui essi hanno dato il loro maggior contributo.

Io, quindi, sono favorevole alla norma in esame, ma vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di sopprimere la parola « eventuale » alla lettera *b*) dell'articolo 7. Infatti, il concorso della Cassa deve essere effettivo e non « eventuale » e noi, avvocati attivi, sentiamo il dovere di dare la nostra solidarietà a questa categoria di pensionati. Inoltre, vorrei aggiungere che oltre al contributo della Cassa, dovrebbe esserci anche quello dello Stato, così come avviene per altre categorie.

Pertanto, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di rendersi portatore della unanime posizione assunta da questa Commissione.

Vorrei, inoltre, pregare l'onorevole Presidente che se egli avesse dal rappresentante del Governo l'assicurazione che queste perplessità saranno superate entro breve tempo, di iscrivere all'ordine del giorno, al caso giovedì, questa proposta di legge in modo che se arriveremo ad una votazione potremo evitare una interruzione forse anche dannosa per la classe degli avvocati.

AMATUCCI. Preciso che sono contrario alla soppressione della parola « eventuale » proposta dall'onorevole Riccio.

Inoltre, se chiedessimo il contributo dello Stato, sarebbe necessario rinviare la proposta di legge all'esame della Commisione bilancio per un nuovo parere; in questo caso le apprezzabili sollecitazioni del deputato Riccio per la rapida approvazione della legge verrebbero frustrate.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amatucci ed altri: Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali (3672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniaziativa dei deputati Amatucci, Pella, Tesauro, De Meo, Breganze, Foderaro, Cariota Ferrara, Sullo, Togni, Ruffini, Amodio, Bova, Migliori, Dell'Andro, Palazzolo, Scarascia Mugnozza, Sgarlata, Folchi, Nucci, Tambroni, Russo Spena, Badini Confalonieri, Merenda, Mattarella, Baroni, Bonaiti, Del Castillo, D'Arezzo, Cacciatore, Scarlato, Viale, Bianchi Gerardo, Botta, Napolitano Francesco, Castellucci, Bianchi Fortunato, Zugno, Silvestri, Passoni, Trombetta, Biaggi Nullo, Turnaturi, Servadei, Ghio: « Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali » (3672).

Questa proposta di legge, già assegnata alla nostra Commissione in sede referente, è oggi, per la prima volta, iscritta all'ordine del giorno in sede legislativa, per decisione della Presidenza della Camera, al fine di consentirne la contestuale discussione con la proposta di legge di iniziativa dei senatori Genco ed altri (4491) che abbiamo iniziato ad esaminare nel corso di questa stessa seduta.

Il deputato Mannironi, quale relatore, nella seduta del 15 novembre di quest'anno, presentò una serie di emendamenti modificativi del testo originario. Dato il notevole numero di modifiche proposte, la Presidenza ha fatto stampare e distribuire a tutti i commissari questi emendamenti. Prego il relatore Mannironi di svolgere la relazione e di riferire sulle modifiche proposte.

MANNIRONI, *Relatore*. La proposta presentata dal collega Amatucci e da altri onorevoli deputati merita, a mio giudizio, la piena approvazione soprattutto dopo l'introduzione di alcuni emendamenti che trovo giusti e fondati.

La finalità di questa proposta di legge rende necessario il ritocco della legge vigente in tema di previdenza.

È noto che in taluni settori della nostra attività professionale esistono interferenze con le attività di altre categorie, in particolar modo con quella dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Ad esempio, alcuni avvocati svolgono anche attività che sono proprie dei dottori commercialisti, senza essere esclusive degli stessi, per cui, non sempre, è risultato chiaro in quale veste operino gli uni e gli altri; in tale incertezza non si è potuto spesso stabilire se si dovessero corrispondere le contribuzioni previdenziali degli avvocati oppure quelle dei dottori commercialisti.

Ciò avviene soprattutto nella trattazione delle pratiche davanti alle commissioni tributarie ed anche per alcuni incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria.

Per evitare questa confusione e queste difficoltà, soprattutto per l'accertamento degli oneri contributivi in relazione all'attività svolta dalle varie categorie professionali di volta in volta, si è ritenuto opportuno unificare le contribuzioni ai fini previdenziali da parte delle tre categorie interessate.

I dottori commercialisti ed i ragionieri svolgono un certo tipo di attività per cui attingono largamente al vasto settore delle società commerciali. Pare opportuno che anche gli avvocati ed i procuratori legali partecipino agli utili maggiori che possono ottenersi da questa attività.

Gli avvocati asseriscono – a mio parere giustamente – di avere titolo per beneficiare in qualche modo di tutta l'attività che si svolge nel mondo giudiziario. Tra l'altro, si deve tener conto del fatto che un titolo ad una certa riconoscenza gli avvocati lo hanno perché esercitano molto spesso la loro attività professionale gratuitamente: quando sono nominati conciliatori, quando accettano l'incarico di vicepretori onorari, quando fanno cause di gratuito patrocinio e, soprattutto, nelle difese d'ufficio in campo penale.

A me pare che questo argomento costituisca un titolo valido perché gli avvocati possano, insieme con i dottori commercialisti ed i ragionieri, attingere dai contributi che si dovrebbero versare allorquando si esercita l'attività professionale nel campo delle società commerciali.

Questa unificazione di contributi previdenziali ed assistenziali verrebbe naturalmente realizzata con la corresponsione di marche uniche, raggiungendosi in tal modo anche una più organica unificazione nei vari settori di comune attività, ed un più regolare introito dei contributi stessi.

Si intende che l'attuazione di questa norma – con l'apporto alla Cassa avvocati anche dei contributi assicurativi che si imporrebbero per l'attività nel campo delle società commerciali – non abroga i contributi personali ed oggettivi, già previsti per gli avvocati ed i procuratori dalla legge n. 798 del 1965.

I contributi previsti dalla proposta di legge sono, pressappoco, quelli finora versati; la proposta reca però una migliore disciplina ed una regolamentazione più organica.

Il contributo che si può considerare veramente nuovo è quello che si prevede per la tenuta dei libri obbligatori delle società commerciali, previsti nell'articolo 2195 del codice civile. La proposta di legge ha, però, opportunamente escluso dal novero delle società commerciali le cooperative.

Sono esclusi anche – o lo saranno attraverso un emendamento che è stato già predisposto – i contributi previsti per le semplici notifiche.

Tutto ciò renderà molto più regolare l'introito dei contributi, eliminando le difficoltà che finora si erano presentate sul piano pratico.

La riunificazione e l'equiparazione dei valori delle marche nelle deleghe di rappresentanza davanti alle commissioni fiscali e nelle procedure concorsuali eviterà il danno che derivava all'uno o all'altro dei tre enti previdenziali dalla applicazione di marche che non erano di rispettiva competenza.

Come ho già detto, l'innovazione più importante è costituita dalla norma che prevede – lettera *c*) dell'emendamento, che sostituisce l'originaria lettera *f*) nella proposta di legge – un contributo di lire 2.000 all'atto delle vidimazioni iniziali e di quelle annuali su ciascuno dei libri obbligatori e ausiliari previsti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile.

L'articolo 4 è stato emendato, rispetto alla stesura originaria, nel senso che i proventi assegnati alla Cassa avvocati e procuratori saranno destinati solo ai fini di cui all'articolo 9 della legge n. 798.

Un'altra innovazione, sempre rispetto al testo originario, si proporrà con un emendamento che prevede la corresponsione della pensione ai professionisti delle rispettive categorie che abbiano superato i 70 anni di età con almeno 25 anni di esercizio professionale. Anche questa è una innovazione molto importante, che porterà sicuramente vantaggio e giovamento a molti nostri colleghi, ormai in età avanzata, che finora non avevano potuto beneficiare di alcun trattamento pensionistico.

Naturalmente, la corresponsione della pensione agli utra-settantenni è sottoposta a condizioni che salvaguardano gli interessi economici della Cassa pensioni; e credo che questi nostri colleghi che godranno del notevole beneficio della pensione, sia pure in età piuttosto avanzata, non si lamenteranno della necessità di ottemperare alle condizioni previste nell'emendamento che viene proposto da me, come relatore, e da molti altri, come si vede dallo stampato che è stato già distribuito.

Per tutte queste considerazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, come relatore vi invito ad approvare la proposta di legge lodevolmente presentata dal collega Amatucci e da altri numerosi colleghi, previa introduzione degli emendamenti di cui ho parlato, ed il cui testo è stato già distribuito.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Manironi di quest'altra fatica.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO